

COMUNE DI TISSI
PROVINCIA DI SASSARI

□□□□□□□□□□

□□□□

STATUTO
COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n° 30 NELLA SEDUTA DEL 30.06.2000
APPROVATO DAL CO.RE.CO DI CAGLIARI CON
PROVVEDIMENTO N°2367/029 DEL 30.08.2000

Modificato con deliberazione C.C. n.2 dell' 11.03.2021
Pubblicato nel BURAS n. 35 Parte III del 10/06/2021

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

AUTONOMIA DEL COMUNE

- 1) Il Comune di Tissi è ente autonomo nell'ambito dei principi e dei limiti stabiliti dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2) Il Comune ha potestà di governo su tutti gli interessi di rilievo locale.
Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- 3) Il Comune rappresenta la comunità di Tissi nei rapporti con lo Stato, con la Regione Sardegna, con la Provincia di Sassari e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
- 4) Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.
- 5) La lingua ufficiale della comunità Tisese è l'italiano. La comunità può esprimersi in sardo e nel caso specifico in logudorese. Per consentire la conservazione del patrimonio storico e culturale del paese, il Gonfalone può riportare la scritta bilingue e nel territorio del Comune le vie saranno rivalorizzate con la scritta bilingue.

ARTICOLO 2

FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune promuove la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche e sindacali, all'attività della amministrazione.
3. La sfera del governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata (anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione);
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico esistente nel territorio comunale, anche attraverso la formazione di una Commissione.
 - f) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - g) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - h) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurano condizioni di pari opportunità;
 - i) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Tissi, a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e dell'associazionismo;
 - j) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - k) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, delle categorie di persone particolarmente svantaggiate; valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nello impegno della cura e dell'educazione dei

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

figli , anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

- l) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.

ARTICOLO 3 **PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione;
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dello apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. ¹ L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità , di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico- amministrative e quelle di gestione.

ARTICOLO 4 **TERRITORIO E SEDE COMUNALE**

1. Il territorio del Comune di Tissi ha un'estensione di Ha 1035, confina con i Comuni di Sassari, Ossi, Usini ;
2. il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Dante n°5;
3. le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Tissi non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in

materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive o quant'altro possa arrecare danno all'ambiente e alle persone.

ARTICOLO 5 **ALBO PRETORIO**

1. ¹ Il Comune assolve agli obblighi di pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, con la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico, direttamente accessibile dal sito istituzionale dell'Ente.
2. ¹ La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l' integralità e la facilità di lettura, anche mediante supporti informatici e nuove forme di comunicazione..
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 6 **STEMMA E GONFALONE**

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Tissi, con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 23 giugno 1989.
2. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone nella foggia autorizzata.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

ART.7 **PARI OPPORTUNITA'**

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne un terzo dei posti componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art.36, comma 3, lett.c), del D.Lgs 3 febbraio 1993, n°29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell' 11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell' 11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base quanto predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.

2. la pari opportunità può' essere costituita una Commissione con il compito di promuovere le azioni positive atte a favorire nella società le condizioni di un'effettiva parità fra i cittadini di sesso diverso.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

ARTICOLO 8

ORGANI

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ARTICOLO 9

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI

COLLEGIALI

MODALITA' DI VOTO

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità

soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice Sindaco e ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere anziano.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni confermandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell' 11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell' 11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ARTICOLO 11 **PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1 La prima adunanza del nuovo Consiglio è riservata alla convalida degli eletti, alla surrogazione dei consiglieri nei confronti dei quali sussistono condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e dalla comunicazione da parte del Sindaco, unitamente alla proposta sugli indirizzi generali di governo, della nomina dei componenti la Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

La seduta deve aver luogo almeno entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il Prefetto in via sostitutiva.

2. La votazione relativa alla convalida degli eletti avviene a voto palese e ad essa hanno diritto di parteciparvi i consiglieri della cui causa si discute.
3. Gli indirizzi generali di governo sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 12 **SESSIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali

vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.36 del D.Lgs n°77/95.

3. ³

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. ³

6. ³

7. ³

8. ³

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

11. I membri della Giunta Comunale che non fanno parte del Consiglio hanno diritto e sono tenuti a partecipare, senza diritto di voto ma con diritto di parola, alle sedute dell'assemblea e delle commissioni.

ART.13 **DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO**

1. Il Consiglio delibera in prima convocazione con l'intervento della metà dei componenti assegnati escluso il Sindaco e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

2. Nella seduta di seconda convocazione, per la validità dell'adunanza è sufficiente la presenza di almeno 4 componenti il Consiglio.

3. Nel caso che in seduta di prima convocazione si intendano discutere proposte non comprese nell'O.D.G., queste non possono essere soggette a deliberazione se non 24 ore dopo che ne è stato dato avviso a tutti i Consiglieri, a meno che gli stessi siano tutti presenti e che decidano all'unanimità.

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

4. Per la validità dell'adunanza e delle votazioni sono richiesti i seguenti requisiti :
- a determinare la validità dell'adunanza non concorrono :
 - a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) gli Assessori che non ricoprono anche la carica di consigliere;
 - per determinare la validità dell'adunanza non concorrono :
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

ARTICOLO 14

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche , proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro, il 30 dicembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ARTICOLO 15

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può' istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee, speciali, di controllo, di indagine o garanzia. Il regolamento interno ne stabilisce il numero, le competenze ed il funzionamento, garantendo la partecipazione e la presenza di tutti i gruppi consiliari.
2. Relativamente alle commissioni di controllo, di indagine e di garanzia le stesse possono essere istituite con votazione della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco , Assessori , Consiglieri , Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di Forze Sociali , Politiche ed Economiche e di tecnici esperti per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori qualora questi lo richiedano.
5. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
6. Il Consiglio Comunale procede entro il 30 giugno di ogni anno, dopo attenta verifica, alla individuazione delle Commissioni ritenute indispensabili per il conseguimento nei fini istituzionali dell'Amministrazione.

ARTICOLO 16

ATTRIBUZIONI E POTERI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire un miglior esercizio dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio.
3. I compiti delle commissioni di garanzia e di controllo saranno disciplinate nel regolamento consiliare intendendo comunque che il controllo non può che essere di natura politica .
4. Nell'ambito delle materie di loro competenza, le Commissioni Consiliari hanno la facoltà di ordinare l'esibizione di

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell' 11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell' 11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

atti e documenti e di convocare, previa comunicazione della Giunta, il Segretario ed i Funzionari responsabili degli uffici comunali e gli Amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i Dirigenti di Enti, aziende o Istituzioni comunali. I convocati sono tenuti a fornire alla Commissione tutti i dati e le informazioni da essa richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle Commissioni non può essere apposto il segreto d'ufficio.

5. I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a giudizio della maggioranza della Commissione.

ARTICOLO 17 CONSIGLIERI (doveri)

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente

conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ARTICOLO 18 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il Regolamento Consiliare prevede termini tassativi entro i quali la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere. I Consiglieri hanno altresì diritto di ricevere dal Sindaco e dalla Giunta notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del loro mandato.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. ¹ I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Nell'esercizio del proprio mandato ogni Consigliere può esprimersi liberamente in lingua italiana o in una delle varietà della lingua sarda, con la prescrizione comunque della contestuale traduzione in lingua italiana. Egli è tenuto comunque, a fornire la traduzione italiana ogni qualvolta pretende che le dichiarazioni rese in lingua sarda o le interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate vengano trascritte integralmente negli atti deliberativi.
6. Per assicurare la massima trasparenza, potrà essere richiesto a ogni Consigliere di comunicare annualmente secondo le

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale, i redditi posseduti;

ARTICOLO 19 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la delibera di surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
2. Se il Sindaco non provvede il dimissionario può chiedere al Prefetto la convocazione del Consiglio.
Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art.15 comma 4 bis – della legge 19 marzo 1990 n°55, comma modificato dall' art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n°16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggiore numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del primo comma

ARTICOLO 20 GRUPPI CONSILIARI

1. ¹ I Consiglieri si organizzano in gruppo consiliari formati da più Consiglieri. Il Gruppo può essere costituito da un solo consigliere solo successivamente alle consultazioni elettorali. Nel corso della legislatura Consiliatura il Consigliere o i Consiglieri che non intendano condividere le scelte amministrative del gruppo originario non possono regolarmente costituire gruppo. Ai consiglieri sono forniti gli strumenti

tecnici ed economici e i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Entro 3 giorni dalla 1^a seduta dopo le elezioni, i consiglieri sono tenuti a depositare presso la Segreteria Comunale, per iscritto, una dichiarazione da cui risulti a quale gruppo consiliare intendono appartenere.

2. ¹ Consiglieri subentrati nel corso della Consiliatura debbono presentare la medesima dichiarazione entro 3 giorni dalla seduta di insediamento.
3. Ciascun gruppo, nella prima riunione, procede alla nomina del suo presidente ed eventualmente, del vice-presidente.
4. ²
5. ²

ART.21 SINDACO

1. ¹ Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Resta in capo al Sindaco la rappresentanza legale in giudizio del Comune, sia in fase di promozione che di resistenza
2. ¹ Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Il Sindaco assicura l'unità d'indirizzo politico – amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell' 11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell' 11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie, interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

ARTICOLO 22 **ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori <<³ (o *Consiglieri*) >> ed è l'organo responsabile della amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge , sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 6 della legge 142/90, e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo con le modalità e le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti;
 - f) ²
 - g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ARTICOLO 23 **ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i

rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale e ~~del Direttore se nominato~~, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ARTICOLO 24 **ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale.
 - b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta , ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) ha il potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori.
 - e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

ARTICOLO 25 **VICE SINDACO**

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori ³<<(o *Consiglieri*),>> deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART. 26 **MOZIONE DI SFIDUCIA**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 27 **DIMISSIONI E IMPEDIMENTO** **PERMANENTE DEL SINDACO**

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di tecnici esperti, nominati in relazione allo specifico motivo dello impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dello impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ARTICOLO 28 **GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle

finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività svolta.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

ARTICOLO 29 **COMPOSIZIONE**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato anche n° 1 Assessore esterno al Consiglio, purchè dotato dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. L'assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto.

ARTICOLO 30 **NOMINA**

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3. ¹ Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge ed ai sensi dell'art. 64 del TUEL 267/2000
4. La Giunta provvede nella sua prima seduta a verificare le condizioni di nomina di ciascun Assessore formalizzando l'avvenuto positivo controllo, con apposito atto collegiale.

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 31 **FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 32 **COMPETENZE**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
5. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune per l'attuazione del programma e degli indirizzi generali del Consiglio comunale. Essa provvede esclusivamente a mezzo di atti collegiali in tutte le materia che non rientrano nella competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi. Ciascun assessore opera per delega del Sindaco ed in coerenza con le Linee Programmatiche, di cui al documento approvato dal Consiglio, e ne realizza i progetti specifici.
6. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali e con decisioni che indicano lo scopo e gli obiettivi

perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

7. La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione, da presentarsi almeno due volte l'anno, attraverso la quale si verifica la corrispondenza dell'azione di governo, alle Linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale.

TITOLO III **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E** **DIRITTI DEI CITTADINI** **CAPO I** **PARTECIPAZIONE E** **DECENTRAMENTO**

ARTICOLO 33 **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

1. Il Comune garantisce promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi

CAPO II **ASSOCIAZIONISMO E** **VOLONTARIATO**

ARTICOLO 34 **ASSOCIAZIONISMO** **Principi Generali**

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto, e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

ARTICOLO 35 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera di cui è in possesso l'amministrazione, e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15.giorni.

ARTICOLO 36 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività associative.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o sotto altre forme (come specificate al punto 2) dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ARTICOLO 37 VOLONTARIATO

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 38

- Sono istituti della partecipazione:
 - a) l'iniziativa popolare
 - b) il referendum consultivo
 - c) l'interrogazione rivolta agli organi del Comune di interessi collettivi o diffusi , nonché dai cittadini in forma collettiva
 - d) le consultazioni
 - e) le petizioni le istanze e le proposte di singoli cittadini , enti o associazioni .

ARTICOLO 39 L'INIZIATIVA POPOLARE

L'iniziativa popolare per l'adozione di atti amministrativi, anche a contenuto generale o normativo, può essere esercitata da parte dei cittadini mediante la presentazione di

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell' 11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell' 11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

proposte sottoscritte da almeno un decimo degli elettori del Comune.

L'iniziativa popolare può avere ad oggetto anche l'istituzione di commissioni di inchiesta. Qualora la proposta venga fatta propria da almeno un quarto dei consiglieri assegnati al Comune, la commissione si intende costituita .

ARTICOLO 40 **PROCEDURA DI APPROVAZIONE**

I soggetti legittimati a presentare proposte di iniziativa popolare possono avvalersi dell'assistenza degli uffici comunali.

Il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta compete alla commissione consiliare competente, che decide all'unanimità. Nel caso che manchi l'unanimità o che non sia stata costituita la competente commissione, tale giudizio compete al Consiglio.

La commissione consiliare alla quale la proposta viene assegnata presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro il termine massimo di quaranta giorni.

I primi sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione Consiliare competente le ragioni ed il contenuto della proposta, che deve essere nelle forme richieste dalla legge ed essere accompagnata da una relazione illustrativa.

Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame le proposte di iniziativa popolare entro quaranta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.

Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio.

Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, nonché le forme ed i mezzi di controllo di cui dispongono i promotori dell'iniziativa popolare.

ARTICOLO 41 **CONSULTAZIONI**

1. L'amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi collettivi, il Comune consulta anche su loro richiesta, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni del volontariato, le associazioni di

cittadini o di utenti dei servizi pubblici e ogni altra formazione economica, sociale e culturale.

3. La consultazione intesa come assemblea popolare può essere disposta dal Comune nei procedimenti di pianificazione e di programmazione generale.
4. E' obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla legge.
5. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento sulla partecipazione.

ARTICOLO 42 **PETIZIONI**

1. Chiunque , può rivolgersi in forma collettiva agli organi della amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro 30 .giorni, le assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale;
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli elettori, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

ARTICOLO 43 **PROPOSTE**

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 25 % avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell' 11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell' 11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ARTICOLO 44 **REFERENDUM CONSULTIVO**

1. E' indetto referendum consultivo su argomenti inerenti problemi del paese, di competenza del Consiglio Comunale, anche nel caso siano già stati adottati provvedimenti deliberativi, quando ne abbiano fatto richiesta almeno 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune o almeno un quinto degli elettori del Comune
2. Prima che abbia inizio la raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti è sottoposto al giudizio di ammissibilità della competente commissione consiliare, che decide all'unanimità. Alla riunione della commissione può assistere una delegazione dei promotori, composta da non più di cinque delegati .
3. Qualora nella commissione consiliare non sia stato possibile raggiungere la unanimità, la decisione sulla ammissibilità del referendum è demandata al Consiglio Comunale.
4. Il referendum è ammesso se il Consiglio Comunale non ne dichiara l'inammissibilità mediante mozione motivata approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno anteriore alla scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
6. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;

- b) regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) elezioni , nomine , designazioni revoche e decadenze;
 - e) personale comunale , delle istituzioni e delle aziende speciali e delle società a prevalente capitale pubblico;
 - f) assunzione di mutui emissione di prestiti, nonché l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - g) funzionamento del Consiglio Comunale;
 - h) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
7. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci;
 8. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

ARTICOLO 45 **PROCEDURA - VALIDITA'**

Qualora l'atto sottoposto a referendum consultivo non sia ancora eseguito ovvero si tratti di atto ad esecuzione continuata o differita, l'indizione del referendum ha efficacia sospensiva del provvedimento, salvi i casi in cui il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta, non esprima il parere contrario.

Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno il 50%più uno degli aventi diritto al voto.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La procedura per il referendum è sospesa se in qualunque momento il progetto di regolamento o l'atto o provvedimento su chi intendeva richiedere il parere sia divenuta, per effetto di nuovi accadimenti, manifestamente e totalmente irrilevante

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

1. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata nei modi sopra detti, il Consiglio Comunale e la Giunta

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell' 11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell' 11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

2. Il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento nel quale verranno stabilite dettagliatamente le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato nonché le forme ed i mezzi di controllo di cui dispongono i promotori dell'iniziativa popolare

ARTICOLO 46 **ACCESSO AGLI ATTI**

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dalla legge.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
5. I tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo sono stabiliti nel vigente Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso

ARTICOLO 47 **DIRITTO DI INFORMAZIONE**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del Sindaco in appositi spazi,

a ciò destinati, situati nei principali rioni del paese.

3. L'affissione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
7. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga anche durante l'accesso agli atti amministrativi nel rispetto dei diritti della libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31.12.1996 n°675 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 48 **ISTANZE**

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

ART.49 **RECLAMI**

1. Ogni soggetto che si ritenga leso da un provvedimento amministrativo può proporre reclamo scritto, richiedendone le riforme, la revoca o l'annullamento.
2. L'U.R.P. esamina il reclamo e, sentito l'interessato, qualora ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento l'accoglimento e il rispetto dello stesso.
3. L'organo competente è tenuto a provvedere espressamente e a motivare il mancato accoglimento del reclamo.

ART.50 **CONSIGLIO DEI GIOVANI**

Su iniziativa dell'Amministrazione comunale può essere costituito il

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

Consiglio dei giovani. Il numero dei componenti le competenze ed il funzionamento verranno stabiliti con un apposito Regolamento.

CAPO IV

²ART.51

IL DIFENSORE CIVICO

²ART.52

NOMINA – FUNZIONI – DISCIPLINA

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 53

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di un diritto o di un interesse legittimo coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente esclusi dalla legge o dai regolamenti comunali
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi plurimi.
3. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

ARTICOLO 54

PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministrazione che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il

funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 55

PROCEDIMENTI A IMPULSO DI UFFICIO

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dalla adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione.

ARTICOLO 56

DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DELL'ATTO

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

ARTICOLO 57
OBIETTIVI DELL'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

¹ARTICOLO 58
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici di propria competenza, che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della collettività locale, con criteri di economicità, razionalità, trasparenza, tenendo conto anche della natura imprenditoriale ed economica dei servizi stessi.
2. I servizi pubblici locali sono esercitati secondo le modalità e le forme stabilite dalla legge, in modo economico, trasparente e non discriminatorio.
3. Qualunque sia la modalità di gestione prescelta, sulla base della normativa vigente, ovvero imposta dalla legge, il Comune assicura regolarità, continuità, economicità e qualità del servizio pubblico indipendentemente dalle modalità di esercizio.
- 3.A tal fine ricorre alle forme di gestione che, in relazione alla natura propria del servizio ed ai fini che con le stesse si intendono perseguire, risultino, di volta in volta più convenienti sotto il profilo organizzativo, economico e tecnico anche in relazione agli aspetti patrimoniali del Comune ed al mutamento delle esigenze degli utenti del servizio.
4. Nella scelta delle forme di gestione dei servizi, il Comune individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base del confronto

comparativo basato su criteri di adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità.

5. Nell'erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la rappresentanza delle loro esigenze ed il controllo della qualità secondo i principi ed i valori indicati nel presente Statuto. Tali garanzie si applicano anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto al Comune sulla base di una convenzione o di un contratto.

6. Spetta al Consiglio Comunale
a) individuare la forma di gestione del Servizio Pubblico Locale e la sua regolazione, in conformità alla normativa vigente in materia;
b) istituire nuovi servizi pubblici in relazione a necessità che si presentino nella comunità e stabilire le modalità per la loro gestione, nonché modificare le forme di gestione in atto.

²ARTICOLO 59
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI
PUBBLICI

²ARTICOLO 60
AZIENDE SPECIALI

²ARTICOLO 61
STRUTTURA DELLE AZIENDE SPECIALI

²ARTICOLO 62
ISTITUZIONI

²ARTICOLO 63
SOCIETA' PER AZIONI O A
RESPONSABILITA' LIMITATA

ARTICOLO 63 BIS
FORME DI ASSOCIAZIONE E
COOPERAZIONE

1. Il Comune nell'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la sua attività al principio associativo e di cooperazione nei rapporti con i Comuni, con L'Unione dei Comuni, con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti Pubblici. Tali principi si possono attuare mediante convenzioni, consorzi, accordi di programma, deleghe di funzioni, protocolli d'intesa.

ARTICOLO 64
CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici e funzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, che si prefigge la durata e le modalità di recesso anticipato, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ARTICOLO 65 **CONSORZI**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.
4. Il Sindaco o un suo delegato, fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

ARTICOLO 66 **ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell' art. 27, comma 4,

della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n.127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

ARTICOLO 66 BIS **PROTOCOLLI D'INTESA**

1. Il protocollo d'intesa, ha natura prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo e consiste in un atto di governance stipulato dal Comune con soggetti pubblici e privati in accordo tra loro per convergere su obiettivi secondo criteri di reciprocità. Pur non avendo valore strettamente vincolante dal punto di vista giuridico impegna le parti a perseguire il medesimo obiettivo e può essere preliminare all' approvazione di un accordo o di una convenzione.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

ARTICOLO 67 **PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI**

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell' 11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell' 11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

1ARTICOLO 68 **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL** **PERSONALE**

1. L'articolazione organizzativa è definita mediante motivati atti di organizzazione, assicurando la massima flessibilità organizzativa e gestionale delle attività, in coerenza con i programmi di governo e con la correlata pianificazione esecutiva, annuale e pluriennale, secondo canoni di efficacia, efficienza, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi di partecipazione, autonomia, imparzialità, trasparenza e responsabilità.
2. Gli atti di organizzazione, di cui ai precedenti commi, si ispirano a criteri di:
 - a) distribuzione e allocazione delle competenze finali e strumentali nell'ambito di strutture di massima dimensione;
 - b) partecipazione, collaborazione e unitarietà di programmazione e di pianificazione degli obiettivi, dei progetti e delle attività;
 - c) verifica e adeguamento dinamico degli assetti organizzativi, da effettuare periodicamente e di norma all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività;
 - d) misurazione e valutazione dei risultati di struttura, collettivi e individuali, secondo parametri e criteri idonei a rilevare l'andamento organizzativo e gestionale delle strutture e dei processi;
 - e) valorizzazione delle risorse umane, mediante la formazione, la specializzazione, il coinvolgimento partecipativo e la responsabilizzazione dei ruoli e delle funzioni;
 - f) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - g) dematerializzazione degli atti, omogeneizzazione delle procedure e semplificazione dell'accesso ai servizi da parte dell'utenza;
 - h) armonizzazione degli orari di apertura al pubblico e dei processi di erogazione dei servizi;

- i) interfunzionalità operativa delle strutture, supervisione e raccordo istituzionale e gestionale dei processi e delle attività.

ARTICOLO 69 **REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI** **SERVIZI**

1. ¹ Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale e gli organi amministrativi.
2. ¹ I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. ¹ L'organizzazione del Comune si articola in settori, servizi ed uffici anche appartenenti a settori diversi collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 70 **DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza delle relative aree dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il ~~Direttore~~, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. ²
4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO
ARTICOLO 71
DIRETTORE GENERALE
ARTICOLO 72
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
ARTICOLO 73
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 74
RESPONSABILI DEI SETTORI AREE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili dei settori ~~aree~~ degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 75
INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE

1. ³
2. ³
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo

indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ARTICOLO 76
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può provvedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomi per obiettivi determinati e con convezioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III
IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 77
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo secondo i tempi e la procedura prevista dalla legge.
2. ²
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, e nel rispetto delle mansioni attribuitegli dalla legge presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ARTICOLO 78
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

¹ Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

Inoltre:

Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e del

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco

1. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli consiglieri.
2. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
3. ²
4. Procede alla adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza dal Sindaco
5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente,
6. ²
7. Esercita infine ogni altra funzione appositamente attribuitagli o conferitagli dal Sindaco.
8. ²

ARTICOLO 79

VICESEGRETARIO COMUNALE

Il regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-Segretario , apicale, con funzioni vicarie.

CAPO IV

BILANCIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 80

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

- 1) Il Bilancio preventivo, redatto in termini di competenza, deve essere corredato dalla relazione programmatica e deve essere posto a disposizione dei Consiglieri entro il tempo fissato dal regolamento di contabilità.
- 2) Al bilancio devono essere allegati i bilanci di previsione degli enti e delle aziende dipendenti redatti con i medesimi criteri.

- 3) ¹ Il rendiconto di gestione e l'allegata relazione illustrativa della Giunta, nonché i rendiconti di gestione degli enti e delle aziende dipendenti , sono trasmessi ai Consiglieri secondo i tempi previsti dal regolamento di contabilità.

ARTICOLO 81 **ORDINAMENTO**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ARTICOLO 82

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito della facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
5. ¹Sulla base del bilancio di previsione annuale e del DUP (Documento Unico di Programmazione) deliberati dal Consiglio , la Giunta definisce ed approva il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell' 11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell' 11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

dettagliato degli obiettivi costituenti nella loro unitarietà il Piano delle Performance, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni di risorse umane, economiche e strumentali necessarie, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi preposti alla loro attuazione.

ARTICOLO 83

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Segretario dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazione e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali disponibili non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ARTICOLO 84

BILANCIO COMUNALE

- 1) Il bilancio pluriennale del Comune ha durata pari a quello della Regione.
- 2) L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
- 3) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

- 4) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

ARTICOLO 85

COPERTURA DELLE SPESE

Il responsabile dell'ufficio finanziario o, in mancanza il Segretario Comunale, nell'attestare la copertura finanziaria degli impegni di spesa, deve imputare la spesa medesima al capitolo di bilancio che si riferisce all'oggetto della spesa e che presenti la necessaria capienza.

Qualora si tratti di spesa che gravi anche su bilanci futuri, deve verificare i limiti posti dalla legge alla assunzione di impegni sugli esercizi futuri

ARTICOLO 86

RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 87

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 88

REVISORE DEI CONTI

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

1. Il revisore dei conti è organo di controllo della gestione che risponde al Consiglio della propria attività.
2. Il Consiglio Comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
3. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
4. La revoca è esclusa nella ipotesi di conflitto sulle valutazioni della efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
6. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
8. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
9. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione .

ARTICOLO 89 **PARERI OBBLIGATORI**

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n.241, sostituito dall'art.17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune prescinde dal parere.

ARTICOLO 90 **TESORERIA**

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria con un Istituto di credito abilitato .
2. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI **FUNZIONE NORMATIVA**

ARTICOLO 91 **STATUTO**

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ARTICOLO 92 **REGOLAMENTI**

1. Il Comune emana regolamenti:
 - Nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - In tutte le altre materie di competenza comunale;
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, ai Responsabili di servizio e ai cittadini.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. Il Consiglio Comunale approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per la modifica.
7. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.

l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ARTICOLO 93 **ADEGUAMENTO DELLE FONTI** **NORMATIVE COMUNALI** **A LEGGI SOPRAVVENUTE**

Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale nella Costituzione, nella Legge ~~442/90~~ 267/2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ARTICOLO 94 **ORDINANZE**

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. ¹ Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art.50 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

ARTICOLO 95 **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la Legge e lo Statuto.

1 Modificato con Delibera C.C. n.2 dell'11.03.2021

2 Abrogato con Deliberazione C.C. n.2 dell'11.03.2021

3 Annullato dal Co.Re.Co di Cagliari con provvedimento n. 2367/029 del 30.08.2000.